



**FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEI COMUNI SERVITI DALLA GORI S.P.A.
ANNO 2027**

Descrizione

Capitolato Speciale d'Appalto

Revisione	Data	
00	Giugno 2026	



L'ENERGY MANAGER
Ing. Ciro Bianchi

Bianchi Ciro

Indice

Parte I – Disciplina contrattuale	3
Art. 1 <i>Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili</i>	3
Art. 2 <i>Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto</i>	3
Art. 3 <i>Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto</i>	4
Art. 4 <i>Criterio di Aggiudicazione</i>	5
Art. 5 <i>Modalità di individuazione dei Prezzi unitari di base dell'energia elettrica (PUBFi)</i>	7
Art. 6 <i>Modalità di individuazione dei Prezzi finali dell'energia elettrica (PUEFi)</i>	8
Art. 7 <i>Sospensione del servizio e riserve</i>	9
Art. 8 <i>Subappalto</i>	10
Art. 9 <i>Modalità di fatturazione e di pagamento</i>	10
Art. 10 <i>Oneri e Obblighi a carico del Fornitore</i>	11
Art. 11 <i>Cauzione definitiva</i>	14
Art. 12 <i>Penali</i>	14
Art. 13 <i>Prezzi e Variazioni</i>	14
Art. 14 <i>Modifiche e Varianti</i>	15
Art. 15 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	15
Art. 16 <i>Clausole di Manleva</i>	15
Art. 17 <i>Recesso</i>	16
Art. 18 <i>Risoluzione del Contratto</i>	16
Art. 19 <i>Cessione del contratto e dei crediti</i>	17
Art. 20 <i>Personale addetto al servizio</i>	18
Art. 21 <i>Privacy e riservatezza</i>	18
Art. 22 <i>Foro Competente</i>	18
Art. 23 <i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	19
Art. 24 <i>Miscellanea</i>	19
Parte II – Disciplina del servizio	20
Art. 25 <i>Modalità di svolgimento del servizio</i>	20
Art. 26 <i>Domicilio dell'Appaltatore</i>	20
Art. 27 <i>Rappresentante dell'Appaltatore</i>	20

Parte I – Disciplina contrattuale

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili

- 1.1. La GORI S.p.a., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. 152/2006).
- 1.3. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare la regolare gestione del S.I.I., la GORI S.p.A. ha la necessità di eseguire i servizi oggetto del presente appalto.
- 1.4. Al fine di ottenere delle migliori condizioni economiche per il contenimento dei principali costi che incidono sulla tariffa del servizio idrico integrato, G.O.R.I S.p.A., quale gestore del servizio idrico integrato nella Regione Campania, ha ritenuto di procedere all'acquisto di energia elettrica sul libero mercato e di attuare la presente procedura per l'individuazione del Fornitore.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'Appalto, si riportano le seguenti definizioni, che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:
 - **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione dei servizi richiesti;
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Stazione Appaltante o GORI:** si intende la GORI S.p.a.;
 - **Committente:** si intende la GORI S.p.a.;
 - **Capitolato Speciale d'Appalto o Capitolato:** si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore e che sono allegate e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli Elaborati a base dell'affidamento, quali, a titolo esemplificativo, il Bando di gara, il Capitolato di gara e relativi allegati ed il Contratto;
 - **Contratto o Ordine di Acquisto o ODA:** si intende il documento immodificabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
 - **Elaborati a base dell'affidamento o Elaborati:** si intendono i seguenti atti relativi all'Appalto: "Capitolato Speciale d'Appalto" e/o "Bando di gara" e/o "Capitolato di gara" e/o "Documentazione Tecnica" e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle

prestazioni oggetto dell'Appalto, già in possesso del Fornitore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;

- **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria dei servizi affidati dalla Committente;
- **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
- **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore.
- **Cliente:** : si intende la GORI S.p.a.;

- 2.2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa *pro tempore* vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle norme tecniche *pro tempore* vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.
- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al punto che precede.
- 2.4. Nel corso dell'Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
- 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla Committente di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto

- 3.1. L'Appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica sul libero mercato per complessivi **610 unità di consumo** (punti di prelievo) **di competenza GORI S.p.A.**, corrispondenti ad impianti e sedi di proprietà o in gestione di GORI S.p.A.), situati nel territorio della provincia di Napoli e Salerno.
- 3.2. L'appalto prevede la fornitura di un quantitativo complessivo stimato di **244.555.338 kWh** elettrici/anno. La ragione sociale, l'individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e consumo di energia elettrica, relative alle unità di consumo (punti di prelievo), sono riportate sinteticamente negli allegati al presente documento:

- ✓ **Allegato N. 1 Elenco dei punti di Prelievo;**
- ✓ **Allegato N. 2 Tabella dei prelievi di energia per singola fornitura;**

- ✓ **Allegato N. 3** *Tabella riepilogativa dei prelievi di energia;*
- ✓ **Allegato N. 4** *Format file dati di consumo e fatturazione;*
- ✓ **Allegato N.5** *Format file curve di carico;*

- 3.3. Sarà facoltà del Committente, chiedere, nel periodo di vigenza del contratto, la fornitura di energia, presso ulteriori punti di prelievo oltre quelli espressamente indicati negli allegati al presente documento ovvero chiedere la cessazione della fornitura per taluni punti di prelievo. È fatto d'obbligo per il Fornitore provvedere alla fornitura di energia elettrica per gli ulteriori punti di prelievo, agli stessi prezzi e patti contrattuali. In nessun caso, comunque, ai sensi di quanto disposto all'art. 120, comma 9, del d. lgs. 36/2023, eventuali variazioni **nella misura del $\pm 20\%$** del quantitativo complessivo stimato di cui sopra, potranno costituire motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Cliente né potranno dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.
- 3.4. L'importo complessivo a base di gara ammonta ad **€ 52.415.610 (Cinquantaduemilioniquattrocentoquindicimilaseicentodieci/00)** oltre IVA di legge; si specifica che il suddetto importo è puramente indicativo ed è stato determinato sulla scorta dei consumi stimati di cui agli Allegati, sulla base dei prezzi unitari dell'energia (PUE) calcolati secondo le previsioni del Mercato Elettrico alla data di redazione del presente documento e secondo le modalità indicate ai successivi artt. 4, 5, 6 del presente Capitolato;
- 3.5. Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività dell'Appaltatore e le attività della Committente e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.
- 3.6. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del d. lgs. 36/2023, non viene precisata la stima dei costi relativi alla manodopera, in quanto trattasi di appalto di mera fornitura senza posa in opera.
- 3.7. Gli importi sopra indicati potranno variare tanto in più quanto in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti nel successivo articolo 14.
- 3.8. **L'appalto avrà una durata di mesi 12 (dodici) mesi decorrenti dalle ore 0:00 del giorno 01/01/2027 e terminerà alle ore 24:00 del giorno 31/12/2027.**
- 3.9. Ai sensi di quanto prescritto all'art. 120, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva di prorogare all'Appaltatore le prestazioni previste a base di gara agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, **fino ad un massimo di 6 (sei) mesi**, previo invio di comunicazione da parte del Committente al Fornitore, inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla naturale scadenza contrattuale.
- 3.10. Il Cliente si riserva di procedere all'eventuale consegna dell'appalto, in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto.

Art. 4 Criterio di Aggiudicazione

- 4.1. In considerazione che la fornitura oggetto di affidamento si caratterizza per attività standardizzata e normativamente disciplinata, la Stazione Appaltante procederà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del d. lgs. 36/2023.

4.2. Il minor prezzo è determinato dallo Spread medio ponderato (Spread_mp) più basso offerto, espresso in €/MWh, dato dalla media ponderata, dei 3 (tre) Spread offerti per fascia oraria (F1, F2, F3), calcolata secondo la formula sotto riportata:

$$\text{Spread_mp} = (\text{Spread_F1} \times 0,3330) + (\text{Spread_F2} \times 0,2447) + (\text{Spread_F3} \times 0,4222)$$

Ove

Spread_F1= spread offerto per la fascia oraria F1, espresso in €/MWh;

Spread_F2= spread offerto per la fascia oraria F2, espresso in €/MWh;

Spread_F3= spread offerto per la fascia oraria F3, espresso in €/MWh;

Il concorrente dovrà esprimere uno Spread in €/MWh (di segno positivo o negativo) per ciascuna delle seguenti fasce orarie alle quali saranno riconosciuti i pesi di seguito indicati:

- **FASCIA F1: 33,30/100**

- **FASCIA F2: 24,47/100**

- **FASCIA F3: 42,22/100**

Le fasce orarie F1, F2 e F3 sono quelle determinate dalla delibera n.181/06 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

F1 (ore di punta)	dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali
F2 (ore intermedie)	dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00 sabato dalle 7.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali
F3 (ore fuori punta)	lunedì e sabato dalle 0.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00 domenica e festivi dalle 0.00 alle 24.00
F0 (opzione monoraria)	tutte le ore e tutti i giorni della settimana, compresa domenica e festività nazionali

Si precisa che il calcolo dello Spread medio ponderato (Spread_mp) sarà effettuato ai soli fini dell'aggiudicazione; il corrispettivo che La Committente pagherà all'Appaltatore si baserà sullo Spread offerto in relazione a ciascuna fascia oraria (Spread_F1- Spread_F2-Spread_F3).

L'Offerta dovrà tassativamente riguardare l'intero Appalto.

Non è ammessa la presentazione di offerte economiche né parziali né condizionate.

L'aggiudicazione obbligherà immediatamente l'Appaltatore ma non obbligherà la Committente fino a quando non sarà stipulato il Contratto.

Art. 5 Modalità di individuazione dei Prezzi unitari di base dell'energia elettrica (PUB_{Fi})

5.1. Di seguito si descrive la procedura attraverso la quale si perviene alla definizione dei prezzi unitari di base (PUB_{Fi}) dell'energia elettrica.

5.2. I prezzi unitari di base (PUB_{Fi}) sono determinati secondo la seguente formula:

$$\text{PUB}_{Fi} = \text{PUN}_{Fi} + \text{Spread}_{Fi}$$

Dove:

PUB_{Fi} = è il prezzo unitario di base dell'energia elettrica relativo alla i-esima fascia oraria (F1, F2, F3), espresso in €/MWh, al netto delle perdite di rete e comprensivo degli oneri di sbilanciamento e degli eventuali costi connessi alle emissioni di CO₂.

PUN_{Fi} = valore medio aritmetico semplice dei prezzi orari del PUN Index pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici, riferito alla i-esima fascia oraria, espresso in €/MWh e calcolato su base mensile (mese di prelievo m) in €/MWh;

Spread_{Fi} = è il valore dello spread offerto dall'Appaltatore per ciascuna fascia oraria (F1, F2, F3), espresso in €/MWh;

Quindi i **prezzi unitari di base PUB_{Fi}** sono determinati come somma algebrica del **valore del PUN_{Fi}** e dello **Spread_{Fi}** offerto in sede di gara.

Per la sola fascia aggregata F0 in luogo dello Spread_{Fi} si applicherà lo Spread medio ponderato (Spread_{mp}) offerto dall'Appaltatore. In tal caso il prezzo unitario di base è determinato secondo la seguente formula:

$$\text{PUB}_{F0} = \text{PUN}_0 + \text{Spread}_{mp}$$

dove:

PUN₀ = media aritmetica semplice dei valori orari del PUN riferita all'intero periodo (tutte le ore del mese di prelievo) in €/MWh;

Spread_{mp} = spread medio ponderato offerto dall'Appaltatore in €/MWh.

Resta inteso che gli spread offerti (Spread_{Fi} e Spread_{mp}) sono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, mentre i valori del PUN_{Fi} variano mensilmente in funzione dell'andamento del mercato elettrico.

5.3. Energia Verde. La Committente si riserva la facoltà, in fase di stipula del Contratto o nel corso della sua durata, di richiedere la fornitura di una quota del proprio fabbisogno di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Tale fornitura dovrà essere certificata mediante il sistema delle Garanzie di Origine (GO), conforme alla regolazione vigente definita da ARERA e rilasciate dal Gestore dei Servizi Energetici, atte a garantire la tracciabilità e la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia fornita. L'eventuale approvvigionamento di Energia Verde sarà attivato sulla base delle condizioni di mercato disponibili al momento della richiesta. A tal fine, il Fornitore aggiudicatario, in caso di richiesta della Committente, sarà tenuto a presentare apposita offerta economica per la fornitura della quota di energia rinnovabile richiesta. La Committente, valutata la convenienza dell'offerta, potrà procedere alla relativa accettazione mediante formale comunicazione.

In caso di attivazione della fornitura di Energia Verde, il Fornitore è tenuto a garantire l'emissione e la consegna delle relative Garanzie di Origine (GO) per i quantitativi di energia elettrica forniti, in conformità alla normativa vigente.

5.4. Opzione di acquisto dell'energia tramite fixing (prodotti CAL e Quarter).

La Committente si riserva la facoltà, nel corso della fornitura, di richiedere al Fornitore la disponibilità a formulare quotazioni per il fixing del prezzo dell'energia elettrica, in sostituzione totale o parziale del meccanismo di indicizzazione al PUN previsto ai precedenti articoli.

Il Fornitore, compatibilmente con le condizioni di mercato e con le proprie strategie di approvvigionamento, potrà formulare offerte di fixing riferite ai seguenti prodotti standard negoziati sui mercati dell'energia:

- **Prodotti CAL (Calendar Year), relativi a periodi annuali di fornitura;**
- **Prodotti Quarter, relativi a specifici trimestri di fornitura.**

In caso di accettazione di un fixing, i prezzi unitari base dell'energia elettrica PUBFi, espressi in €/MWh e riferiti alle fasce orarie di consumo F1, F2 e F3, saranno determinati come somma algebrica tra il prezzo di acquisto dell'energia fissato mediante il fixing e i corrispondenti valori di Spread_Fi offerti dal Concorrente in sede di Gara.

Le condizioni economiche e operative del fixing (tra cui prezzo, volumi, periodo di consegna e modalità di accettazione) saranno definite di volta in volta tra le parti, sulla base delle condizioni di mercato al momento della richiesta e nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento.

L'attivazione del fixing sarà efficace esclusivamente a seguito dell'accettazione espressa da parte di entrambe le Parti. In assenza di accordo, continuerà ad applicarsi integralmente il meccanismo di determinazione del corrispettivo dell'energia indicizzato al PUN, come disciplinato nei precedenti articoli del presente Capitolato.

Art. 6 Modalità di individuazione dei Prezzi finali dell'energia elettrica (PUEFi)

6.1. Una volta definiti, i prezzi unitari di base (PUBFi), si definiscono di seguito i prezzi unitari finali dell'energia (PUEFi) per ciascuna fascia oraria (F1, F2 e F3).

6.2. Il prezzo unitario finale dell'energia è definito dalla seguente relazione:

$$PUE_{Fi} = PUB_{Fi} + PUI$$

Ove

- **PUE_{Fi}** = è il prezzo unitario finale applicato all'energia prelevata nella fascia oraria i, espresso in €/MWh;
- **PUB_{Fi}** = prezzo unitario di base dell'energia elettrica relativo alla i-esima fascia oraria, espresso in €/MWh, determinato secondo quanto previsto all'Art. 5.
- **PUI** = insieme dei corrispettivi aggiuntivi regolati e non negoziabili, comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corrispettivi per il servizio di trasporto, distribuzione, misura, dispacciamento e gli oneri generali di sistema, nonché gli altri oneri e le imposte applicabili, così come definiti e aggiornati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dalla normativa vigente. Tali corrispettivi saranno applicati nella misura vigente tempo per tempo, anticipati dal Fornitore e addebitati in fattura al Cliente senza applicazione di ulteriori margini o maggiorazioni.

Ai fini della fatturazione, il fornitore applicherà le **perdite di rete** come previste dalla regolazione nazionale vigente.

Per il calcolo dei prezzi unitari dell'energia elettrica PUE ai soli fini del calcolo dell'importo a base di Gara, i prezzi unitari integrativi dell'energia elettrica (PUI) vengono stimati (convenzionalmente) pari al **38 %** dei prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE) per cui, in riferimento a ciascuna i-esima fascia oraria di consumo - come definita in precedenza- risulta:

$$PUI = 0,38 \times PUE_{Fi}$$

e, essendo:

$$PUE_{Fi} = PUB_{Fi} + PUI$$

si ottiene:

$$PUE_{Fi} = PUB_{Fi} / 0,62$$

ovvero, in forma approssimata:

$$PUE_{Fi} \approx 1,60 \times PUB_{Fi}$$

L'importo complessivo a base di gara è determinato moltiplicando i quantitativi stimati di energia elettrica, di cui all'Allegato 3, per i corrispondenti prezzi unitari finali (PUE_{Fi}) come sopra determinati.

Art. 7 Sospensione del servizio e riserve

- 7.1. L'Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 7.2. Nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni dell'espletamento dei servizi e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del

Fornitore, la stessa Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere.

- 7.3. Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione dei servizi nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- 7.4. In tal caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
- 7.5. È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 7.6. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità stabilite dalla normativa *pro tempore* vigente in materia.
- 7.7. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell'Appaltatore di far valere le riserve.
- 7.8. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione del servizio, la valutazione delle riserve stesse.
- 7.9. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore.

Art. 8 Subappalto

- 8.1. Il Fornitore, previa autorizzazione del Committente, può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.

Art. 9 Modalità di fatturazione e di pagamento

- 9.1. Per il Contratto non è erogata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale.
- 9.2. Il corrispettivo dell'Appalto è determinato a misura.
- 9.3. Per la contabilizzazione delle forniture eseguite dall'Appaltatore si applicheranno i prezzi derivanti dall'applicazione dello spread offerto dall'aggiudicatario in sede di gara secondo i criteri di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente documento.
- 9.4. Il Fornitore provvederà, per ogni mese di fornitura, ad emettere fattura di importo pari al prezzo totale di fornitura mensile, secondo i criteri stabiliti agli artt. 4, 5, 6 e secondo le modalità di seguito riportate:
 - Le fatture di competenza GORI S.p.A. saranno intestate a **GORI S.p.A., Via Trentola, 211 - 80056 - Ercolano (NA)**.
 - Il Codice Univoco Di Fatturazione della GORI S.p.A. è 00000000.
 - La GORI S.p.A. è soggetta all'applicazione del meccanismo dello split payment. A ragione di ciò, si richiede l'emissione delle fatture rispettando le indicazioni prescritte dall'art. 21, D.P.R. n.

633/1972 (quindi con l'indicazione dell'IVA) apponendo l'annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-art. 17 Ter DPR 633/72" sulle medesime.

- 9.5. La fatturazione dovrà essere effettuata: separatamente per ciascuno dei punti di prelievo;
- 9.6. Le fatture emesse dovranno riportare:
- il riferimento del numero di contratto;
 - gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
 - Le fatture dovranno essere conformi alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera n.152/06 e s.m.i..
 - Le fatture dovranno riportare, per ciascun punto di fornitura, i relativi consumi e il codice POD identificativo del sito di prelievo.
 - Il Fornitore si impegna a dare evidenza di ogni singola voce relativa al costo del trasporto, delle maggiorazioni e UC e degli oneri di dispacciamento.
 - Nel caso in cui il Cliente rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, esso, provvederà a contestare tale irregolarità al Fornitore, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta, eventualmente già pagata, entro 60 giorni solari dalla data della contestazione.
 - Nel caso in cui la contestazione abbia oggetto le misure rilevate dal distributore locale, alla base della fattura di trasporto emessa del medesimo distributore, il Fornitore si farà carico di avanzare e gestire tutte le iniziative necessarie, nei confronti del Distributore locale, affinché il medesimo riscontri le contestazioni nell'ambito dei tempi previsti nella delibera dell'AEEG n. 246/06 e s.m.i..
 - Resta inteso che il Fornitore è obbligato a corrispondere entro i termini quanto dovuto al Gestore della Rete, al Distributore locale, agli enti competenti, sollevando il Cliente da qualsiasi responsabilità in caso di mancato pagamento.
- 9.7. Il pagamento sarà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.").
- 9.8. Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa indicazione nel Contratto, verrà effettuato **entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese**.
- 9.9. Resta ferma la facoltà delle Parti, in caso di attivazione di operazioni di reverse factoring o di strumenti analoghi di gestione del credito concordati con istituti finanziari, di pattuire una proroga dei termini di pagamento all'Appaltatore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, fino a un massimo di 180 (centottanta) giorni data fattura fine mese.
- 9.10. Sulle somme dovute saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale e anche secondo le previsioni di cui al Contratto ed agli Elaborati posti a base dell'affidamento – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Art. 10 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

- 10.1. Il Fornitore è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità di tutte le disposizioni della normativa vigente.
- 10.2. Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto

necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.

10.3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc..

10.4. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:

- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
- di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.

10.5. Il Fornitore si obbliga inoltre a:

- a) stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, nelle modalità e secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni dell'AEEG e della normativa vigente;
- b) nominare un Responsabile del Servizio e/o un Account Manager con un rispettivo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti del Cliente, in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Lo stesso dovrà essere in grado di rispondere prontamente a problematiche di natura tecnico-commerciale, per tutti i punti di prelievo e fornire assistenza per la fornitura di tutti i servizi accessori di cui ai precedenti capoversi e altri di cui se ne ritenesse la necessità, compresa ogni capacità di intermediazione eventualmente necessaria con i referenti del Distributore Locale per la gestione degli aspetti tecnici concernenti la fornitura. Per ogni evenienza l'Account Manager dovrà assicurare entro 48 ore dal momento della chiamata l'insorgenza di una procedura risolutiva del quale sia coordinatore ed interfaccia per il Cliente.
- c) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria, dei propri organi societari, variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
- d) fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi del Cliente nei confronti del GSE e del Distributore per il mancato rispetto degli standard di qualità della fornitura e per ogni assistenza procedurale fosse necessaria per il disbrigo di aspetti tecnico-commerciali inerenti il Vettoramento di energia sui punti di prelievo ove occorra garantire la continuità del pubblico servizio.

- e) rendere disponibile, mediante collegamento protetto on line a sito Web o area ftp, per ogni punto di prelievo e per tutto il periodo contrattuale, i dati dei consumi, per tutti i mesi di fornitura antecedenti alla data di consultazione. È consentito che l'aggiornamento dei dati relativi al mese precedente alla consultazione, avvenga entro il giorno 20 del mese di consultazione fatti salvi i casi di ritardo da parte del Distributore locale nell'invio dei dati al Fornitore. In tali casi il Fornitore dovrà essere in grado di dimostrare che il ritardo nell'aggiornamento sia dipeso esclusivamente da ritardi del Distributore locale.
 - f) inviare mensilmente, entro il giorno 25 del mese, a mezzo di trasmissione informatica (via e-mail o tramite connessione protetta a sito WEB o area ftp messo a disposizione dal Fornitore), tutte le fatture in formato digitale, relative al mese precedente, unitamente ad un file digitale editabile, aggregativo di tutti i punti di prelievo. Tale file, dovrà contenere esattamente tutti i dati di fattura, come indicato nello schema allegato al presente Capitolato (**Allegato N. 4**) e dovrà essere compatibile con i più comuni software applicativi (es. Microsoft Excel).
 - g) inviare mensilmente, entro il giorno 25 del mese, a mezzo di trasmissione informatica (via e-mail o tramite connessione protetta a sito WEB o area ftp messo a disposizione dal Fornitore), un file compatibile con i più comuni software applicativi (es. Microsoft Excel) contenente le curve di carico al quarto d'ora dei consumi attivi e reattivi dei punti di prelievo, relativi al mese precedente. Tale file, dovrà contenere tutti i dati come indicato nello schema allegato al presente Capitolato (**Allegato N. 5**);
 - h) inviare mensilmente, entro il giorno 10 del mese, a mezzo di trasmissione informatica (via e-mail o tramite connessione protetta a sito WEB o area ftp messo a disposizione dal Fornitore), un file compatibile con i più comuni software applicativi (es. Microsoft Excel) contenente il dettaglio di tutte le istanze (es. nuove attivazioni, disattivazioni, volture, ecc...) richieste dalla Scrivente, da cui si evinca la descrizione e la tipologia, lo stato, la data di esecuzione e il codice di rintracciabilità del distributore.
 - i) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa pro tempore vigente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
 - j) proseguire il Servizio e dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e non sospendere e/o ritardare comunque ed in ogni caso, le prestazioni;
- 10.6. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.
- 10.7. Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 10.8. Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.

- 10.9. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 10.10. L'elencazione in questa sede riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 11 Cauzione definitiva

- 11.1. Non è prevista la prestazione di alcuna cauzione. Parimenti la Committente non rilascia nessuna garanzia, in qualsiasi forma, a favore dell'Appaltatore.

Art. 12 Penali

- 12.1. Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, La Committente può applicare penali a carico dell'Appaltatore, qualora sia accertata nell'ambito delle prestazioni poste a carico del medesimo Appaltatore, negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, inclusi i ritardi nell'esercizio della mansione e della prestazione. Tali penali, proposte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, sono commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore delle prestazioni effettuate dall'Appaltatrice per conto della Committente, salvo in ogni caso al risarcimento del maggior danno in favore del Cliente.
- 12.2. Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si verificano inadempimenti o violazioni delle norme del presente Capitolato e l'Appaltatore non provveda a sanarle immediatamente, la Committente provvederà ad applicare una penale pecuniaria di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**.
- 12.3. L'importo delle penali, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale della Committente incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in tutti i casi le penali saranno detratte, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
- 12.4. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, la Committente avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite fino al momento della risoluzione del contratto, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore della Committente.

Art. 13 Prezzi e Variazioni

- 13.1. Gli spread offerti dall'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni determinati agli artt. 4, 5, 6 del presente documento si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto; pertanto, l'Appaltatore si impegna fin d'ora a non richiedere, alcuna revisione e/o adeguamento degli stessi.
- 13.2. Gli spread offerti si intendono comprensivi di tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione del Contratto e che comunque siano necessari a garantire la prestazione.
- 13.3. In nessun caso le prestazioni oggetto del Contratto possono essere sospese dall'Appaltatore, il quale dà atto e dichiara a tal proposito, di essere ben edotto e consapevole che le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato affidato al Cliente.

- 13.4. L'Appaltatore non potrà chiedere alla Committente alcuna revisione dei spread offerti ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del codice civile.

Art. 14 Modifiche e Varianti

- 14.1. In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dall'Appaltatore.
- 14.2. La Committente, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.
- 14.3. Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta/effettuata dall'Appaltatore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 15.1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.
- 15.2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 15.3. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente], che sono obbligate in tal senso *ex lege* 136/2010.

Art. 16 Clausole di Manleva

- 16.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima Committente dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.
- 16.2. Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori.
- 16.3. Si precisa che le responsabilità tecniche relative alla consegna dell'energia, alla continuità della somministrazione e ai disservizi della rete, ricadono esclusivamente sul Distributore e sono regolate dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 79/1999, provvedimenti ARERA, regolamenti di rete). Di conseguenza, la Clausola di Manleva non estende la responsabilità del Fornitore rispetto a quanto spettante al Distributore: il Fornitore resta responsabile unicamente delle proprie obbligazioni contrattuali, inclusa la corretta gestione delle operazioni di acquisto e fornitura, ma non per eventuali interruzioni o malfunzionamenti imputabili alla rete di trasmissione o distribuzione.

Art. 17 Recesso

- 17.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.
- 17.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 17.3. Pertanto, in caso di recesso della Committente, sono corrisposti al Fornitore i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente ed utilmente eseguite alla data del recesso oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite; il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 (*quattro quinti*) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, fermo restando che il Fornitore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore eventuale compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
- 17.4. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 18 Risoluzione del Contratto

- 18.1. Quando il Direttore dell'esecuzione del Contratto accerta che uno o più comportamenti posti in essere dal Fornitore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, incluso il caso in cui sia compromessa la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite dal Fornitore regolarmente ed utilmente a favore della Committente e che devono essere accreditate al Fornitore.
- 18.2. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
- 18.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente al Fornitore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 18.4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del Contratto risolto ai sensi del presente articolo, è determinato l'onere da porre a carico del Fornitore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Fornitore le prestazioni, ove la Committente non stabilisca di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della facoltà di interpello prevista dall'art. 124, comma 1, del d. lgs. 36/2023.
- 18.5. La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui il Fornitore sospenda le prestazioni oggetto della fornitura dei servizi senza giustificato motivo, così come accertato dal Responsabile dell'esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art 1456 codice civile, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del

corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

18.6. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi:

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi;
- inadempienza accertata del Fornitore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle prestazioni dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte del Fornitore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte del Fornitore;
- non rispondenza dei servizi forniti dal Fornitore alle specifiche di Contratto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di Esecuzione del Contratto o dal Responsabile del Procedimento;
- qualsiasi comportamento del Fornitore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte del Committente del Servizio Idrico Integrato;
- perdita da parte del Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte del Fornitore;
- ogni ulteriore caso previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dagli atti di gara, dagli Elaborati a base dell'affidamento e/o dal Contratto;

18.7. È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

18.8. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione è disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

18.9. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia.

Art. 19 Cessione del contratto e dei crediti

19.1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

19.2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure*;

19.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 20 Personale addetto al servizio

- 20.1. Il Fornitore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.
- 20.2. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'Appaltatore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.
- 20.3. L'Appaltatore si obbliga a collaborare nell'evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 1676 codice civile, dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 19.
- 20.4. L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed al regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.

Art. 21 Privacy e riservatezza

- 21.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "*normativa vigente*" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 21.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti la Committente - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.
- 21.3. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.
- 21.4. Il Fornitore s'impegna in ogni caso a comunicare alla Committente prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 22 Foro Competente

22.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 23 Spese contrattuali, imposte, tasse

23.1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- le tasse e gli altri oneri eventuali dovuti ad enti territoriali;

23.2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 24 Miscellanea

24.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto. Il Fornitore dà atto alla Committente di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.

24.2. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dal Fornitore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.

24.3. Il Fornitore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Parte II – Disciplina del servizio

Art. 25 Modalità di svolgimento del servizio

- 25.1. L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.
- 25.2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore *pro tempore* vigente.
- 25.3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Art. 26 Domicilio dell'Appaltatore

- 26.1. L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il quale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno inviate dalla Stazione Appaltante tramite PEC, posta ordinaria, posta elettronica, raccomandata AR o a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta presso il domicilio eletto.

Art. 27 Rappresentante dell'Appaltatore

- 27.1. L'Appaltatore che non segua personalmente i servizi oggetto del presente appalto deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità, tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione degli stessi e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti emanati dalla Stazione Appaltante.
- 27.2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 27.3. L'Appaltatore o il suo rappresentante dovranno, per tutta la durata dell'appalto, essere sempre reperibili.
- 27.4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante -previa motivata comunicazione all'Appaltatore- ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il Fornitore dà atto e dichiara espressamente di aver letto attentamente e di ben conoscere ciascuna delle clausole e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, del Contratto e del presente documento "Capitolato", che si danno conseguentemente per approvate e pienamente operative.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[*timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore*]